



Decreto n° 037 / Pres.

Trieste, 20 febbraio 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 23/1997, ART. 23. SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SPILIMBERGO.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 20/02/2018

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 20/02/2018

GABRIELLA DI BLAS

in data 20/02/2018

Premesso che nelle consultazioni elettorali del 21 e 22 aprile 2013 sono stati eletti il Consiglio comunale di Spilimbergo ed il Sindaco nella persona del signor Renzo Francesconi;

Vista la nota del 19 gennaio 2018 con la quale il Segretario generale di Spilimbergo comunica che il Sindaco del Comune, con lettera del 19 gennaio, assunta al protocollo al n. 1329 della medesima data, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Atteso che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, della citata legge 142/1990, le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio;

Atteso che in data 9 febbraio 2018 le dimissioni del Sindaco di Spilimbergo sono divenute irrevocabili, giusta comunicazione del Segretario generale del Comune del 9 febbraio 2018;

Constatato che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990 (dimissioni del sindaco) quale causa di scioglimento del consiglio comunale;

Atteso che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990, in caso di dimissioni del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio, ma la giunta e il consiglio stessi rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e, fino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;

Visto l'articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, che prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, che prevede che le elezioni degli organi dei comuni della Regione si svolgano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno;

Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 286;

Decreta

1. Il Consiglio comunale di Spilimbergo è sciolto.
2. Il Consiglio e la Giunta del Comune di Spilimbergo rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 19/2013. Sino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco Enrico Sarcinelli.
3. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Spilimbergo, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -